

Studio Legale
Avv. Dina Carpentieri
 Via Falzarano snc – Priverno (LT) tel. e fax 0773 – 905252
 PEC: avvdinacarpentieri@puntopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE

PER: [REDACTED]
 [REDACTED] rappresentata e difesa dall' **Avv. Dina Carpentieri** [REDACTED]
 [REDACTED] ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Priverno (LT) Via Falzarano snc, come da procura apposta su foglio separato e da intendersi congiunto e apposto in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 (dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 2, cpc, come modificato dall'art. 2 L. n. 80/2005, e successive modificazioni e integrazioni, l'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]

CONTRO

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
- **Ministero della Difesa – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno** - in persona del Legale Rappresentante *pro tempore.*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12
- **Ministero della Difesa - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – Centro di Selezione di Roma** - in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

E nei confronti dei seguenti controinteressati:

- **Sig.ra Cangiano Bruna,** [REDACTED]

**IMPUGNAZIONE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DEL
 PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE**

1. Del provvedimento di non idoneità, senza protocollo, reso in data **7 luglio 2025** dalla **Commissione Medica di riesame** del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. **M_D AB05933 REG2025 0208246 02-05-2025** di **Ministero della Difesa - DGPM**, con cui è stata

comunicata alla ricorrente l'inidoneità psico-fisica della stessa al concorso per il reclutamento nell'Esercito, dichiarando di confermare “*il giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno*” del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (doc.1);

2. Del provvedimento di non idoneità, senza protocollo, **del 29 maggio 2025 della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D AB05933 REG2025 0075480 11-02-2025 di Ministero della Difesa – DGPM**, con il quale alla ricorrente veniva comunicata la inidoneità agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: “*G1 – Linfoma di Hodgkin in follow up*” (doc.2) ;

3. - dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;

4. - all'occorrenza, del bando di concorso e delle successive modifiche, e dei relativi allegati, e delle eventuali norme tecniche, per il reclutamento di **Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l'anno 2025**.e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente (doc.3);

5. - della Direttiva tecnica “*per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*” di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente

6. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale con quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

7. e nei limiti dell'interesse della ricorrente, **della graduatoria della procedura di reclutamento del concorso** (ove sussistente); nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti, **ivi incluse**, ove occorra e nei limiti dell'interesse, **le graduatorie finali della procedura speciale di reclutamento per il personale Volontari in Ferma Iniziale (VFI) anno 2025**

NONCHÉ

- per ottenere l'ammissione della stessa con riserva a tutte le residue prove concorsuali,

FATTO

- La ricorrente ha partecipato al bando di concorso pubblico indetto **dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell'Esercito Italiano di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l'anno 2025**, indetto con Decreto Dirigenziale

n. M_D AB05933 REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 (Pubblicato nel portale InPA il 30 ottobre 2024), superando brillantemente **le prime fasi degli accertamenti psico-attitudinali (doc.3)**

Successivamente si sottoponeva agli accertamenti psicofisici, depositando esaustiva documentazione clinica (**doc.4**) comprendente: [REDACTED]

[REDACTED]

Dalla documentazione medica emergeva che la cronologia clinica della ricorrente è la seguente:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] o.

All'esito di tali accertamenti, la Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, con provvedimento del **29 maggio 2025** dichiarava la ricorrente **non idonea sotto il profilo psico-fisico**, motivando tale giudizio esclusivamente con riferimento a: **"G1 – Linfoma di Hodgkin in follow-up"**, con riferimento all'art. 582, comma 1, lettera G1 DPR 90/2010 come da Direttiva tecnica approvata con Decreto Ministero Difesa del 04.06.2014. (**doc.5**)

La ricorrente provvedeva, dunque, ad impugnare tempestivamente tale decisione, presentando in data 09.06.2025 "***Istanza riesame del provvedimento di non idoneità agli accertamenti psico-fisici***" (**doc.6**) al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, allegando l'intera documentazione medica compresa la **certificazione del** [REDACTED]

[REDACTED]

Con provvedimento comunicato alla ricorrente il 17.06.2025 (**doc. 8**) l'Amministrazione resistente in accoglimento dell'istanza riammetteva la candidata alla procedura concorsuale in oggetto, invitandola a presentarsi dinanzi alla Commissione Medica Concorsuale di Appello il 07.07.2025 ed a portare l'intera documentazione medica.

Ebbene, nonostante la produzione di tale documentazione, la **Commissione Medica concorsuale del Centro di Selezione di Roma** si è pronunciata sull'istanza di riesame, con

provvedimento del **7 luglio 2025**, notificato alla candidata, confermando il giudizio di inidoneità della Commissione Medica di Foligno con la seguente motivazione: “ **INIDONEO, agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: G1 – Linfoma di Hodgkin in follow up – in data 07.07.2025 la candidata viene rivalutata a seguito di istanza di riesame, si conferma giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno” limitandosi, dunque, a richiamare il dato della pregressa patologia, **senza procedere ad una valutazione effettiva, concreta ed individualizzata delle condizioni di salute attuali della candidata. (doc. 9)****

A seguito di tale conferma, la ricorrente è stata definitivamente **esclusa dalla procedura concorsuale**, con conseguente lesione del proprio diritto alla partecipazione.

La documentazione medica prodotta ad entrambe le Commissioni mediche conferma l'assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché la candidata, al momento della partecipazione alla selezione in oggetto, non era affetta (così come non lo era al momento degli accertamenti concorsuali) da alcun “*tumore maligno*” e risultava clinicamente guarita, come evidenziato, appunto, **dalla certificazione del** [REDACTED]

I predetti provvedimenti precludono alla ricorrente la possibilità di ammissione alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito.

La documentazione prodotta in atti conferma l'assoluta illegittimità dei provvedimenti gravati per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1 - Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 giugno 2014 e del D.P.R. 90/2010 - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per rigidità e automatismo applicativo – Difetto di istruttoria e di motivazione.**

Il D.M. 4 giugno 2014 (“*Direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”) stabilisce che le **neoplasie maligne costituiscono causa di inidoneità**, salvo che la remissione completa si sia verificata da almeno cinque anni e in assenza di reliquati.(**doc.10**)

L'Amministrazione ha applicato tale previsione in modo **rigido e automatico**, senza procedere ad una valutazione clinica individualizzata delle effettive condizioni di salute della ricorrente, che

risultano, oltretutto, documentate da certificazioni specialistiche del [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- condizione clinica attuale di piena guarigione e idoneità fisica.

Con la **relazione medico – legale (doc 11)**, [REDACTED] dopo aver esaminato la documentazione clinica prodotta in sede concorsuale ed effettuato la visita diretta della stessa, dichiara che “[REDACTED]

Il giudizio di inidoneità si fonda, dunque, su un **mero automatismo normativo**, che sacrifica ingiustificatamente il principio costituzionale di accesso ai pubblici concorsi (art. 97 Cost.) e si pone in contrasto con i principi generali dell’azione amministrativa (art. 1, l. 241/1990), i quali impongono una valutazione **proporzionata, ragionevole e individualizzata**.

Il provvedimento impugnato ha escluso la ricorrente nonostante la documentazione sanitaria certifichi lo stato di remissione clinica da circa 3 anni e la totale assenza di reliquati. Tale valutazione si pone in **contrasto con il principio di proporzionalità**, in quanto non tiene conto della concreta idoneità psico-fisica attuale della candidata. Inoltre, l’automatica esclusione di soggetti guariti, come nel caso in esame, senza una reale compromissione funzionale, comporta una **disparità di trattamento** rispetto a candidati affetti da altre patologie croniche o pregresse che, pur potenzialmente più invalidanti, vengono valutati caso per caso.

-0-

2 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, del D.P.R. 90/2010 – Violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione – Illegittima esclusione per applicazione automatica della norma con motivazione “G1 – Linfoma di Hodgkin in follow-up” - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Mancata valutazione della situazione clinica individuale.

I provvedimenti impugnati si palesano illegittimi in quanto assunti in violazione del Decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014, lett. G punto 1, recante la Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e, quindi, dell’articolo 582 del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, e, più nello specifico, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per asserita inidoneità (G1 -*Linfoma di Hodgkin in follow-up* , laddove,

alla luce della corretta valutazione degli esami diagnostici, la ricorrente deve ritenersi perfettamente idonea al servizio militare.

Il Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 90/2010) stabilisce che l'accertamento dell'idoneità psico-fisica debba essere effettuato mediante **valutazioni cliniche approfondite e individualizzate**. Nel caso di specie, la Commissione Medica concorsuale e la Commissione Medica in sede di riesame si sono limitate a confermare la non idoneità per il mero richiamo alla patologia pregressa, senza tener conto della documentazione sanitaria prodotta e senza eseguire ulteriori accertamenti clinici che avrebbero potuto attestare la piena idoneità della ricorrente.

Tale omissione evidenzia un **palese difetto di istruttoria e di motivazione**, traducendosi in violazione delle norme di legge e dei principi di corretto esercizio del potere amministrativo.

Inoltre, l'asserita non idoneità della ricorrente, dichiarata sotto il profilo psico-fisico, dalla Commissione Medica concorsuale con provvedimento del 29 maggio 2025, confermata anche dalla successiva Commissione Medica in sede di riesame con il provvedimento del 07.07.2025, **esclusivamente per: "GI – Linfoma di Hodgkin in follow-up"**, si pone in contrasto, anche con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, i quali sanciscono, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro.

L'Amministrazione, si è limitata, di fatto, ad un'applicazione meccanica della regola dei cinque anni, senza considerare la documentazione sanitaria prodotta dalla candidata, dalla quale emerge:

- [REDACTED];
- la capacità funzionale intatta;
- l'assenza di controindicazioni allo svolgimento del servizio militare.

Tale approccio viola il principio di personalizzazione della valutazione sanitaria, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sent. n. 8250/2023), secondo la quale il giudizio di idoneità deve basarsi su un esame concreto e individualizzato e non su mere presunzioni astratte.

La giurisprudenza ha, più volte, chiarito, infatti, che un'interpretazione diversa sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché non possono essere ammesse discriminazioni nell'accesso al lavoro nei confronti di soggetti già colpiti da patologie oncologiche ma ormai in remissione (TAR Lazio, sent. n. 11244/2024).

In linea con tale principio, il Consiglio di Stato ha affermato che le esclusioni automatiche dai concorsi sono legittime soltanto se strettamente necessarie alla tutela di un interesse pubblico prevalente. Nel caso delle Forze Armate, l'interesse alla salute e all'efficienza operativa può essere

adeguatamente garantito attraverso una valutazione clinica individuale, evitando l'applicazione di automatismi rigidi.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente precisato che assimilare la condizione di *follow-up* oncologico a una malattia tumorale attiva comporta un'irragionevole penalizzazione aggiuntiva, priva di base normativa (Cons. Stato, sent. n. 6048/2024). Allo stesso modo, il TAR Lazio ha ribadito che un giudizio di non idoneità può fondarsi solo sull'accertamento di una patologia attuale e irreversibile, e non sulla mera eventualità di una possibile recidiva (TAR Lazio, sent. n. 11939/2023).

I provvedimenti impugnati si fondano, invece, sull'erronea premessa secondo cui la ricorrente, in quanto sottoposta a *follow-up* clinico, debba considerarsi tuttora affetta da patologia oncologica e quindi non idonea al servizio militare. Tale impostazione contrasta con la ratio della disciplina regolamentare, che mira ad accertare l'effettiva e attuale condizione di salute del candidato, e non a formulare mere prognosi sulle eventuali possibilità di recidiva.

La mera sorveglianza clinica periodica, cui la ricorrente si è sottoposta esclusivamente a fini preventivi, non implica in alcun modo la persistenza della malattia, risultata invece eradicata, né può integrare uno "*stato morbosus ad evoluzione incerta o sfavorevole*", unico presupposto idoneo a giustificare l'esclusione dal concorso.

In realtà, la Commissione medica di primo grado ha equiparato, senza alcuna adeguata motivazione, la fase di follow-up a una condizione patologica attuale. La Commissione di secondo grado, dal canto suo, non ha colmato tale lacuna, né ha effettuato una valutazione clinica puntuale e individualizzata sulla reale condizione fisica della candidata: si è limitata a confermare in modo del tutto generico il giudizio di non idoneità, senza spiegare perché la condizione di guarigione da linfoma, clinicamente attestata e documentata, dovrebbe comunque costituire ostacolo all'arruolamento.

Manca quindi una **valutazione clinica individualizzata, in quanto** non hanno esaminato né la documentazione sanitaria aggiornata né lo stato di salute effettivo della candidata.

Ne deriva la violazione dell'art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010, che deve essere interpretato nel senso di precludere l'arruolamento solo ai soggetti effettivamente affetti da tumori maligni in atto, **non già a coloro che ne siano clinicamente guariti**.

Dunque, una volta accertata la guarigione clinica e l'assenza di segni di recidiva, il candidato non può rientrare nell'ipotesi di esclusione prevista dalla normativa di settore. La condizione di remissione completa, quale quella della ricorrente – oggi sottoposta unicamente a controlli periodici nell'ambito del c.d. follow-up – non è, infatti, assimilabile ad una malattia "quiescente", difettando qualsivoglia elemento che possa comprovare la persistenza della patologia oncologica. In tal senso si

è espresso più volte il TAR Lazio (cfr. TAR Lazio, sez. I, 24 dicembre 2021, n. 13305; TAR Lazio, sez. I, 28 ottobre 2020, n. 11419).

A conferma di ciò, il Consiglio di Stato ha di recente chiarito che “(...) *la necessità di un congruo periodo di sorveglianza cui dovrà sottoporsi l'ex paziente oncologico in funzione esclusivamente preventiva, onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che egli sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica per essere ormai stata eradicata la neoplasia che lo aveva colpito. Parificare la condizione di follow-up ad uno stato patologico tumorale equivarrebbe a sottoporre chi ne è risultato affetto ad un'indebita penalizzazione aggiuntiva, non prevista dalla legge, atteso che in una persona in condizione di remissione completa da una pregressa patologia oncologica non è dimostrata in alcun modo la persistenza di malattia*” (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572).

In tal senso anche una successiva pronuncia del TAR Lazio che condividendo tale principio ha precisato: “ *Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile (cfr. ancora, al riguardo, TAR Lazio n. 11419 del 2020, cit.), e non può invece conseguire all'accertamento di una mera situazione di possibile (remota) recidiva, durante un limitato arco di tempo, di una patologia allo stato non presente. È, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l'espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente sano, abbia in futuro a riammalarsi.*” (Tar Lazio n. 8242/2024)

Ne discende che, con i provvedimenti impugnati, l'Amministrazione ha finito per introdurre una causa di inidoneità **non contemplata né dall'art. 582, comma 1, lett. g), n. 1) del D.P.R. n. 90/2010 e né dalla lettera G), n. 1) della Direttiva Tecnica di cui al D.M. Difesa 4 giugno 2014.**

Invero, se il legislatore avesse inteso includere, tra le condizioni ostative, anche il mero pregresso di patologie oncologiche, lo avrebbe disposto in modo espresso e inequivoco nelle relative tabelle di riferimento.

In assenza di tale previsione, la sola pregressa diagnosi – a maggior ragione se seguita da completa guarigione clinica e assenza di esiti invalidanti, come nel caso della ricorrente – non può essere ritenuta rilevante ai fini dell'idoneità, dovendo il giudizio medico-legale concentrarsi esclusivamente sullo stato di salute attuale del candidato.

Un diverso approccio si tradurrebbe, di fatto, in un'interpretazione estensiva *in malam partem* dell'elenco tassativo delle cause di esclusione, in contrasto con i principi di legalità, tipicità e imparzialità che governano l'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Di conseguenza, l'interpretazione della disposizione regolamentare operata dalla Commissione Medica – nel senso di ritenere automaticamente non arruolabile chiunque abbia avuto

una pregressa neoplasia maligna, anche se clinicamente guarito – si rivela in palese contrasto con principi di rango superiore e, pertanto, illegittima.

Una simile lettura, infatti, si pone in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che di parità di trattamento e non discriminazione, principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché dagli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Essa confligge, altresì, con le più recenti tutele introdotte dall'ordinamento interno in materia di diritto all'oblio oncologico (L. n. 193/2023, artt. 1 e 4), le quali mirano espressamente a scongiurare ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti guariti da patologie oncologiche, garantendo loro il pieno reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

Risulta evidente l'errore commesso dalla Commissione Medica nell'esercizio della discrezionalità tecnica e nella valutazione degli accertamenti clinici, con conseguente vizio del giudizio di inidoneità per violazione dell'art. 582 T.U. 90/2010, difetto di motivazione ed eccesso di potere per carenza istruttoria. La discordanza dei risultati e la documentazione in atti dimostrano la superficialità dell'istruttoria svolta e l'errata valutazione medica, fondata su accertamenti parziali e incompleti, da cui è derivata l'illegittima esclusione della ricorrente dal concorso.

-0-

3 - Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.); violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.; violazione degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; violazione degli artt. 1 e 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (“diritto all'oblio oncologico”); eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento, per difetto e contraddittorietà di istruttoria, carenza e insufficienza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto.

Il provvedimento di esclusione è stato adottato senza una completa valutazione clinica della condizione fisica della ricorrente, essendosi la Commissione limitata a richiamare la pregressa patologia oncologica e la fase di *follow-up*, senza disporre accertamenti specialistici né effettuare una visita idonea a verificare l'effettivo stato di salute della ricorrente.

Tale lacuna istruttoria non è stata colmata neppure in sede di seconda istanza, la quale si è limitata a confermare il giudizio espresso in prima sede, senza fornire ulteriori elementi clinici né una motivazione congrua e individualizzata in ordine alla concreta incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con l'arruolamento militare.

In tal modo, l'Amministrazione ha violato i principi di buona amministrazione e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché gli obblighi procedurali di completezza e correttezza istruttoria posti dalla legge n. 241/1990.

Il provvedimento impugnato si rivela, pertanto, viziato da evidente carenza motivazionale e da travisamento dei presupposti di fatto, avendo equiparato in maniera apodittica la condizione di soggetto guarito e sottoposto a mero monitoraggio preventivo a quella di soggetto ancora affetto da patologia attiva, confluendo in una ingiustificata discriminazione ai danni della ricorrente, in quanto si fonda esclusivamente sulla sua pregressa condizione oncologica, sebbene la stessa risulti ormai definitivamente superata.

L'automatica esclusione della candidata – in quanto sottoposta a controlli di *follow-up* – integra una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), giacché tratta alla stregua di soggetti malati persone clinicamente guarite, privandole senza adeguata giustificazione della possibilità di accedere a pubblici concorsi.

Tale impostazione contrasta anche con i principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7, 8, 21, 35 e 38), che vietano ogni forma di discriminazione fondata sullo stato di salute e garantiscono il diritto alla dignità, alla riservatezza dei dati sanitari, alla parità di accesso al lavoro e alla protezione della salute.

I provvedimenti impugnati si palesano, inoltre, in evidente contrasto con quanto disposto all'art. 10 - n. 13, del bando di concorso con la legge 7 dicembre 2023, n. 193, con la quale è stato **espressamente introdotto nel nostro ordinamento il diritto all'oblio oncologico**, al fine di impedire che l'aver sofferto in passato di una patologia tumorale possa costituire motivo di esclusione o di trattamento sfavorevole in ambito lavorativo, assicurativo o concorsuale. In aperto contrasto con tale normativa, l'Amministrazione ha adottato una decisione che di fatto perpetua una forma di discriminazione sanitaria, basata non su una condizione patologica attuale, bensì su un mero antecedente ormai privo di rilievo clinico.

Ne discende la radicale illegittimità del provvedimento impugnato, poiché esso si fonda su criteri irragionevoli e sproporzionati, che eccedono lo scopo della disciplina regolamentare (assicurare il reclutamento di soggetti in piena salute) e si pongono in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali di uguaglianza, proporzionalità, parità di trattamento e tutela della dignità della persona guarita da patologia oncologica.

La giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado (TAR) che di appello (Consiglio di Stato), ha più volte affermato, con numerose pronunce, che la disciplina dettata dal D.M. 4 giugno 2014 non

può essere applicata in maniera **rigida ed automatica**, ma deve essere letta in armonia con i principi costituzionali e con la realtà clinica del singolo caso.

In particolare sono rilevanti le seguenti pronunce con le quali:

- Il Consiglio di Stato ha chiarito che la **remissione clinica stabile** e documentata di patologie oncologiche, in assenza di recidive e reliquati, non può essere equiparata a una malattia in atto e **non giustifica l'automatica esclusione dai concorsi militari** (Cons. Stato, sez. IV, n. 2629/2019; n. 3345/2021).

- È stato affermato che le norme tecniche devono essere interpretate alla luce dei principi di **ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento**, che impongono di valutare in concreto la condizione psico-fisica del candidato e la sua reale attitudine al servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 1516/2020; TAR Lazio, sez. I bis, n. 10472/2022).

- Ed ancora, **TAR Lazio, sent. n. 2425/2024** – con riferimento ad un caso di linfoma di Hodgkin insorto nel 2012, ha stabilito che *“il giovane va considerato guarito dalla pregressa patologia linfoma di Hodgkin occorsa nel 2012”*. La pronuncia evidenzia come il decorso temporale e l'assenza di recidive debbano condurre ad un giudizio di idoneità, poiché la malattia non può essere indefinitamente considerata ostativa all'arruolamento.

- **TAR Campania-Salerno, sent. n. 2903/2023** – pur senza specificare il termine di remissione nel caso concreto, ha accolto il ricorso avverso un giudizio di non idoneità per linfoma di Hodgkin, ritenendo ingiustificata la rigidità dell'Amministrazione e **confermando la necessità di una valutazione clinica attuale e individualizzata.**

- A ciò si aggiunga che in un caso analogo affrontato dalla giurisprudenza amministrativa, relativo al carcinoma renale, la stessa ha affermato che **il giudizio di non idoneità non può basarsi sulla mera possibilità di recidiva di una patologia non più presente, ma deve fondarsi sull'accertamento di uno stato patologico attuale e irreversibile** (TAR Lazio, sent. n. 11939/2023).

E' evidente che la giurisprudenza opera una netta distinzione tra **patologia oncologica in atto** e **situazione di completa remissione clinica**, statuendo che solo nel primo caso sussiste un effettivo impedimento all'arruolamento.

Ebbene, nel caso della ricorrente, i trattamenti sono stati conclusi nell'ottobre 2022, con remissione completa documentata da circa 3 anni. Tale circostanza riduce a valori statisticamente minimi il rischio di recidiva, rendendo irragionevole il permanere di una presunzione assoluta di non idoneità.

Ne consegue che, anche nel caso di linfoma di Hodgkin con remissione stabile da circa 3 anni, l'automatica esclusione dall'arruolamento risulta illegittima, in quanto contraria ai

principi di ragionevolezza, proporzionalità e personalizzazione della valutazione sanitaria, nonché alla consolidata giurisprudenza in materia.

-0-

Dalla complessiva disamina dei motivi dedotti emerge con chiarezza l'illegittimità del provvedimento impugnato. L'Amministrazione, infatti:

- ha erroneamente interpretato ed applicato l'art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010, equiparando la fase di follow-up oncologico ad una patologia tumorale attiva, in contrasto con la ratio della norma, che mira ad accertare l'attuale idoneità fisica del candidato e non a formulare previsioni su possibili recidive future. La decisione impugnata si pone infatti in evidente contrasto con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa più volte anche dal TAR Lazio, portata a ritenere che la mera sottoposizione a controlli periodici (*follow-up*) **non equivale alla persistenza della malattia**, bensì costituisce una misura cautelativa e preventiva volta ad escludere eventuali recidive, in particolare precisa che: *“Non è possibile, dunque, affermare la persistenza della patologia, che non è (stata) né dimostrata, né può essere semplicemente affermata, ragion per cui la condizione di «malattia quiescente», non appare appropriata a definire lo stato attuale dell'appellato”* (Cons. Stato, n. 6048/2024), e pertanto sostiene che: *“La remissione totale di un tumore, in termini generali e in assenza di diverse previsioni ostative, è necessariamente sinonimo di guarigione, in quanto la necessità di un congruo periodo di sorveglianza cui dovrà sottoporsi l'ex paziente oncologico in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che egli sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica per essere ormai stata eradicata la neoplasia che lo aveva colpito. Parificare la condizione di follow-up ad uno stato patologico tumorale equivarrebbe a sottoporre chi ne è risultato affetto ad un'indebita penalizzazione aggiuntiva, non prevista dalla legge, atteso che in una persona in condizione di remissione completa da una pregressa patologia oncologica non è dimostrata in alcun modo la persistenza di malattia”* (Cons. di Stato n. 9572/2022 – Cons. di Stato n. 6048/2024);

Ne consegue che l'interpretazione fornita dalla Commissione Medica si pone in **palese contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato**, oltre che con la corretta applicazione della norma, la quale presuppone un accertamento della **patologia attuale** e non già di ipotetiche e meramente eventuali recidive future

- ha adottato il giudizio di inidoneità in assenza di una compiuta e approfondita valutazione clinica, limitandosi a richiamare in modo apodittico la pregressa malattia, senza alcuna istruttoria effettiva sullo stato attuale di salute del ricorrente, così violando i principi di buona amministrazione, imparzialità e completezza istruttoria ;

- ha posto in essere un trattamento palesemente discriminatorio, escludendo un soggetto clinicamente guarito per il solo fatto di un antecedente oncologico, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e salute, delle garanzie sovranazionali di parità di trattamento e del diritto all'oblio oncologico introdotto dalla legge n. 193/2023 .

Ne consegue che il provvedimento di esclusione deve essere annullato, in quanto adottato in violazione di legge, in eccesso di potere ed in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali sopra richiamati.

Alla luce di quanto esposto, e considerata l'evidente sussistenza dei requisiti di idoneità fisica in capo al ricorrente, si chiede altresì che lo stesso venga ammesso con riserva a proseguire le successive prove concorsuali, così da non subire un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'illegittima esclusione, in attesa della definizione del presente giudizio.

DOMANDA CAUTELARE

Ai sensi degli artt. 55 e ss. c.p.a., la ricorrente chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede cautelare:

- **sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati**, nella parte in cui hanno dichiarato la ricorrente non idonea sotto il profilo psico-fisico e ne hanno disposto l'esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nell'Esercito Italiano – anno 2025;
- **disponga l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi concorsuali**, al fine di consentirle la prosecuzione della procedura selettiva nelle more della definizione del giudizio di merito.

La misura cautelare si rende necessaria in quanto:

- sussiste il **fumus boni iuris**, essendo la ricorrente in stato di remissione clinica stabile, come documentato da certificazioni [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] risultando, quindi, l'esclusione fondata su un'applicazione automatica e irragionevole della normativa tecnica;

- **Sussiste il periculum in mora**, in quanto l'esclusione dalla procedura concorsuale determina un pregiudizio grave ed irreparabile, concretantesi nella perdita della possibilità di proseguire l'iter selettivo e di conseguire l'arruolamento. Tale possibilità, per la natura annuale e a numero chiuso della procedura, non è suscettibile di essere utilmente recuperata in un momento successivo.

- **Il periculum in mora è altresì ravvisabile ai fini della sospensione cautelare** degli effetti dei provvedimenti impugnati, posto che risultano già pubblicate le graduatorie di merito e nominati i vincitori. Sussiste, pertanto, l'evidente interesse della ricorrente a ottenere la misura cautelare richiesta, al fine di essere ammessa, con riserva, e inserita nelle graduatorie oggetto di impugnazione.
- **Al fine di mantenere integro e impregiudicato l'interesse sostanziale della ricorrente**, si rende dunque necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga l'ammissione "**con riserva**", così da preservare l'utilità finale dell'azione e garantire la piena soddisfazione della pretesa in caso di esito favorevole del presente giudizio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ragione dell'ingente numero dei potenziali controinteressati, considerato che non si conosce la posizione della ricorrente a seguito dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio, e all'impossibilità di conoscere le loro generalità, il presente ricorso è stato notificato ad almeno uno di essi ai fini della sua ammissibilità. Qualora codesto onorevole TAR dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, ed essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile vista la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati ed all'impossibilità di conoscere le loro generalità e residenze, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso all'albo online dell'amministrazione resistente ex articolo 41 c.p.a.. A tal uopo, si chiede, ai sensi dell'art. 41, co.4 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., che la notifica per pubblici proclami avvenga mediante pubblicazione dei soli motivi di ricorso (stante la presenza di dati sensibili) sul sito internet dell'Amministrazione resistente, con le modalità che vorrà dettare, come da precedenti determinazioni assunte in controversie analoghe dall'On. Tribunale adito.

La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Alla luce della documentazione medica allegata, proveniente anche da struttura sanitaria pubblica, il presente ricorso non necessita, in linea di principio, di alcuna attività istruttoria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenesse opportuno procedere in tal senso, si rappresenta che il provvedimento impugnato si fonda sull'accertamento di un presupposto di fatto, la cui erroneità risulta evidente e, in quanto scarsamente opinabile, ben può essere oggetto di verifica o comunque di accertamento tecnico.

Pertanto, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., si chiede che, ove ritenuto utile ed opportuno ai fini della decisione, venga disposta la relativa istruttoria nelle forme di rito.

Per tutti i motivi sopra esposti, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con espressa riserva di motivi aggiunti

CHIEDE

Che l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia

in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge disporre:

1. la sospensione dell'efficacia del provvedimento di inidoneità psico-fisica del provvedimento reso in data **7 luglio 2025** dalla **Commissione Medica di riesame** del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. M_D AB05933 REG2025 0208246 02-05-2025 di Ministero della Difesa - DGPM, e del provvedimento **del 29 maggio 2025 della Commissione Medica** del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D AB05933 REG2025 0075480 11-02-2025 di Ministero della Difesa – DGPM, con cui è stata confermata l'inidoneità psico-fisica della ricorrente al concorso pubblico per il reclutamento indetto dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell'Esercito Italiano di **Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l'anno 2025**; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso il provvedimento di esclusione dal concorso;

2. per l'effetto, disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi e prove concorsuali, nelle more del presente giudizio, e la conseguente declaratoria di idoneità fisica all'arruolamento;

3. disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 cpa di un sunto del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

Nel merito:

1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'annullamento degli atti impugnati meglio specificati in epigrafe, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto nella data e negli estremi;

2. per l'effetto, rimettere gli atti al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, affinché provveda, per quanto di competenza, alla rivalutazione della posizione della ricorrente e, in particolare, all'affermazione dell'idoneità ai fini del concorso per l'arruolamento quale Volontario in Ferma Iniziale nell'Esercito con ogni statuizione consequenziale, con conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di conformarsi alla decisione del Giudice.

Con ogni conseguenza di legge, con il favore delle spese e il rimborso del contributo unificato.

Si produce sin da ora istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., affinché la ricorrente venga tempestivamente ammessa, con riserva, alla prosecuzione delle prove concorsuali, onde evitare un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dalla sua ingiustificata esclusione.

In via subordinata, si chiede la declaratoria di illegittimità e disapplicazione, nel caso di specie, dell'art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, del d.P.R. 90/2010, nella parte in cui si interpreta come causa di esclusione automatica anche le patologie oncologiche ormai guarite, per contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali sopra richiamati

In via istruttoria:

- **si depositano** i documenti di cui al separato indice, unitamente alla relazione medico -legale
- **si chiede, altresì**, ove l'On.le Tribunale Amministrativo del Lazio lo ritenga opportuno ai fini della decisione, disporre la verifica mediante accertamento tecnico ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo al fine di acclarare l'idoneità della ricorrente al reclutamento al servizio militare;

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari a Euro 650,00

Priverno 24 settembre 2025

Avv. Dina Carpentieri

Attestazione di Conformità

Il sottoscritto Avv. Dina Carpentieri attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 2 delle disp. att. c.p.c., che la presente copia informatica è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico del procedimento RG Ric. n. 11868/2025 del Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma, dal quale è stata estratta.

Priverno, 18/12/2025

Firmato digitalmente da Avv. Dina Carpentieri